



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: sicilia.sgs@lnd.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 19 SGS 05 del 24 luglio 2026

1. COMUNICAZIONI DELL' UFFICIO DEL COORDINATORE

ELENCO DEGLI OPEN DAYS E CAMPUS ESTIVI REGOLARMENTE AUTORIZZATI

CAMPUS ESTIVI

SOCIETÀ	COMUNE	PERIODO	TIPOLOGIA
F.C. INTERNAZIONALE MILANO	BARCELLONA P.G.	27-07 7-08 2026	LUDICO SPORTIVO
RENZO LO PICCOLO TERRASINI	TERRASINI	1-07 31-08 2026	AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
REAL PALAZZOLO	PALAZZOLO ACREIDE	8-06 31-07 2026	LUDICO SPORTIVO
ACADEMY PALERMO CALCIO	PALERMO	7/30-07-2026	AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO

OPEN DAY

SOCIETÀ	COMUNE	PERIODO	TIPOLOGIA
C.U.S. PALERMO	MONREALE	2/30-07-2026	CALCIO A 11 MASCHILE
ATLETICO SIRACUSA	SIRACUSA	6/29-07-2026	CALCIO A 11 MASCHILE/FEMMINILE
VILLAUREA	PALERMO	24-06 31-07 2026	CALCIO A 5 MASCHILE
CITTÀ DI CARINI	CARINI	1/31-07-2026	CALCIO A 11 MASCHILE/FEMMINILE
ELEFANTINO CALCIO	VIAGRANDE	21-07-2026	CALCIO A 11 MASCHILE
SPORTING PALLAVICINO	PALERMO	27-07-2026	CALCIO A 11 MASCHILE
RAGUSA CALCIO	RAGUSA	24-07-2026	CALCIO A 11 MASCHILE
WOMAN MELILLI	SIRACUSA	30/31-07-2026	CALCIO A 5/11 FEMMINILE
ALCAMO ACADEMY	ALCAMO	27/31-07-2026	CALCIO A 5/11 MASCHILE

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RAPPORTI AGENTI SPORTIVI – SOCIETÀ

Questo Comitato Regionale ritiene utile segnalare alle proprie associate quanto segue:

È stato istituito presso il CONI ai sensi dell'art. 1 comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dell'art. 1 del d.c.p.m. del 23 marzo 2018 e ss.mm.ii., il Registro Nazionale Agenti Sportivi;

Con C.U. n. 255° del 23.4.2025, la F.I.G.C. ha emanato il Regolamento Agenti Sportivi, al cui contenuto espressamente si rimanda;

Al riguardo sono pervenute a questo Comitato numerose segnalazioni in ordine allo svolgimento della professione di agente sportivo da parte di soggetti che, secondo quanto riferito, non sarebbero iscritti al Registro Nazionale agenti sportivi tenuto presso il CONI e che avrebbero richiesto il pagamento delle prestazioni mediante metodi di pagamento non tracciabili;

Si ritiene, in attesa dell'adozione, da parte della F.I.G.C., di provvedimenti normativi di adeguamento alle novità introdotte con il D.P.C.M. n. 218/2025, di attuazione al D. Lgs. n. 37/2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo", in attuazione della Legge delega n. 86/2019, opportuno invitare i calciatori, le calciatrici, i dirigenti, le società e associazioni sportive affiliate a tenere una condotta rispettosa dei principi generali di cui all'art. 4 del C.G.S. F.I.G.C. nonché alle disposizioni federali e normative vigenti;

Ciò premesso, il Comitato Regionale raccomanda i calciatori, le calciatrici, i dirigenti, le società e le associazioni sportive affiliate, che svolgono la loro attività nell'ambito dei campionati e competizioni federali organizzate a livello regionale dal Comitato medesimo, a prestare la massima attenzione al rispetto dell'impianto normativo Federale e Statale in materia, precisando che l'accertata violazione dei principi e obblighi ivi contenuti può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle società sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o dell'operato, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle disposizioni vigenti anche in materia di corresponsione del compenso.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 402 LND (205/A FIGC), del 27 aprile 2026, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

ART. 31 "I GIOVANI"

1.bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di "giovani" sino al termine di quest'ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di "giovane dilettante".

ART. 96 "PREMIO DI TESSERAMENTO"

6. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.

9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6

ART. 99 "PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA"

4. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.

5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.

6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.

7. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal.fifa.com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link : <https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

Per info scrivere a fch@figc.it

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

3. COMUNICAZIONI DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA

e-mail per le comunicazioni sicilia.sgs@Ind.it

PEC per le comunicazioni sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it

recapito telefonico 091/6808422 – 3286290838

SCHEMA RIASSUNTIVO "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E LIMITI D'ETÀ" – 2026/2027

Categoria	Anno di nascita	Tempi di gioco
Under 17 <i>Maschile</i> e <i>Femminile</i>	2010 e 2011 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)	2x45'
Under 16	2011 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)	2x40'
Under 15	2012 e 2013 (possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2014)	2x35'
Under 15 <i>Femminile</i>	2012 e 2013 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2014)	3x25'
Under 14	2013 (possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2014)	2x35'

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 24 LUGLIO 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA